



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo"

"LUIGI EINAUDI"

Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona
Tel. 045/501110 - 045/582475

Codice Fiscale: 80014180238 – Sito Internet: www.einaudivr.edu.it
e-mail: vrt05000t@istruzione.it / vrt05000t@pec.istruzione.it



Protocollo e data in segnatura

**CONTRATTO PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE a BERLINO
A.S. 2025-2026**

CIG: BA7EDD6761

TRA

L'Istituzione Scolastica **ITES LUIGI EINAUDI** con sede in VERONA (VR) Via San Giacomo, 13 – 37135 - rappresentata legalmente da CARLA VERTUANI - Dirigente Scolastico *pro tempore* nata a Zevio (VR) il 11/03/1962 - Codice Fiscale VRTCRL62C51M172J domiciliata per la sua carica presso l'Istituto stesso

E

IN ITINERE SRL ubicata a PADOVA (PD), Via Astichello, 10 - P.I.: 04807330289 – rappresentata legalmente da BAGGIO GIULIA, nata [REDACTED] di seguito denominata "Contraente".

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto del contratto

L'ITES Einaudi affida al Contraente l'incarico per l'organizzazione del viaggio d'istruzione per BERLINO classi 5C e 5G-5F per l'a.s. 2025-2026.

Art. 2 – Obblighi del contraente

Il Contraente si impegna a fornire i servizi così come indicato nella richiesta di offerta in sede di trattativa diretta in MEPA e il programma indicati nell'Offerta economica prot. n. 2019 del 19/02/2026 inviato in risposta alla Trattativa diretta n. 6047731 pubblicata sul portale Acquisti in Rete PA il 10/02/2026 parte integrante del presente contratto.

Eventuali annullamenti del gruppo saranno soggetti alla normativa vigente.

Sarà cura dell'Istituto provvedere alla conferma delle uscite con i relativi dati necessari. L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

VRTD05000T - A7C1511 - Contratti - 0000009 - 23/02/2026 - - - U
L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione delle stesse.

Art. 3 - Caratteristiche dei servizi

L'operatore economico assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di viaggi di istruzione e trasporto, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nelle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992, n.623 del 2/10/1996 e la Nota MIUR 03.02.2016, prot. N. 674, il protocollo di intesa siglato con il Ministero dell'Interno e il Vademecum "Viaggiare in sicurezza".

Il servizio offerto dovrà garantire gli standard comuni quali:

- Viaggio andata/ritorno e soggiorno nelle modalità e con i mezzi descritti per ciascun viaggio come da capitolato tecnico e offerta;

In caso di partecipazione all'uscita didattica/viaggio di alunni in situazione di handicap, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:

- a) l'Istituzione Scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà alla Ditta la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti;
- b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia.

Nel caso in cui i costi della biglietteria dovessero subire rilevanti aumenti per i quali l'agenzia di viaggio addebiti la relativa spesa all'istituto sarà necessaria la produzione di idoneo documento giustificativo attestante la variazione.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del Contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Le quote individuali di partecipazione indicate nelle offerte economiche devono essere comprensive di IVA, oneri accessori e di tutti i servizi richiesti nel capitolato per ciascun viaggio di istruzione.

Art. 4 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs 36/2023 "Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale...", come indicato nel capitolato tecnico.

La garanzia sarà valida per tutta la durata del contratto e sarà svincolata, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 117 comma 8 del D.Lgs 36/2023 e ssmmii, previa verifica della prestazione eseguita, rilascio della certificazione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Istituto Scolastico. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la risoluzione del contratto.

Art. 5 - Corrispettivo

Il corrispettivo per i servizi offerti sarà determinato sulla base delle conferme dell'Istituto per i diversi viaggi d'istruzione e comunque non oltre l'importo massimo indicato in sede di trattativa diretta.

L'importo presunto indicato in sede di offerta è pari ad € 21.464,00 fuori campo iva (ai sensi dell'art. 74/Ter DPR 633/72 e successive modificazioni).

Il corrispettivo oggetto di conferma da parte dell'Istituto dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio.

Art. 6 – Pagamento

L'Amministrazione procederà al pagamento dell'importo confermato previa emissione di fattura elettronica e verifica di regolare DURC, nelle seguenti modalità:

- il pagamento dell'ACCONTO potrà essere previsto esclusivamente per la biglietteria previa presentazione da parte dell'agenzia di idonea documentazione attestante l'acquisto;
- il pagamento del SALDO sarà effettuato a viaggio concluso, verificata la corrispondenza del servizio offerto rispetto a quanto stabilito e la regolarità della documentazione verificata, ed entro 30 giorni dall'emissione della fattura elettronica.

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato nella tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come indicato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 7 – Penali

Fatta salva la responsabilità dell'Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:

- in caso di mancata esecuzione dei servizi nei termini l'Istituto ITES L. Einaudi si riserva il diritto di applicare una penale pari al 10% del valore contrattuale, ovvero chiedere il risarcimento dei danni, ovvero risolvere il contratto, salvo che il ritardo non sia imputabile all'o.e.

L'Affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell'Istituto verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

Art. 8 - Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

Art. 9 - Clausola risolutiva:

La Stazione appaltante potrà risolvere il contratto di diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi:

- ✓ insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato;
- ✓ manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto;
- ✓ cause imputabili direttamente ed esclusivamente all'Affidatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio.

La clausola risolutiva si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante.

La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi.

- cessione del contratto;
- sub-appalto non autorizzato;
- in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa Affidataria;
- sospensione dell'erogazione dei servizi da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;
- violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati;
- grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall' Affidatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante;
- la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136;
- irregolarità accertate a seguito delle verifiche sui fornitori, come previsto dalla normativa vigente;
- l'aumento del prezzo dopo stipula del contratto, salvo i casi previsti;
- la variazione degli elementi essenziali del contratto (in particolare i servizi alberghieri e i transfer) relativi all'esecuzione del pacchetto turistico;
- la sussistenza di circostanze inevitabili e straordinarie prima dell'inizio del servizio (es. seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che pregiudichino il servizio).

Nel caso di risoluzione, il contraente ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente ed effettivamente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali del contraente è effettuato ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 artt. 13 e 14 e secondo l'informativa sottoscritta da entrambe le parti, **parte integrante del presente contratto.**

Il trattamento dei dati personali e sensibili forniti dall'ITES Einaudi avviene secondo la nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679, **parte integrante del presente contratto.**

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.

Art. 12 – Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Verona.

Art. 13 - Rinvio

Per tutto quanto previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e succ. del C.C. e alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Registro Contratti in segnatura

IN ITINERE SRL
Il Rappresentante Legale

Giulia Baggio

ITES LUIGI EINAUDI
La Dirigente Scolastica

Carla Vertuani